

alla distanza, in un caso di necessità di tali opere, fissata dall'ingegnere al fine d'impedire gli emungimenti dell'acqua dai canali.

« È pur vietato ai possessori, ecc. » E vi sono altre simili disposizioni.

Ora io dico che non è nuova nella nostra giurisprudenza questa proibizione di aprire fontane ad una certa distanza dai canali. Qui si parla di duecento metri, e la Commissione ne ha proposto trecento pel canale maggiore. Io non credo che valga la pena di fare una difficoltà per cento metri di più o di meno.

BRUNET. Domando la parola.

MARCHETTI. Riconosco che è utile ed equitativa la disposizione, ammetto che vi è una diminuzione di proprietà, vi è un pregiudizio, una servitù legale di cui non si dà quasi esempio, salvochè nelle servitù militari; ma il pregiudizio delle private proprietà è così tenue in confronto del vantaggio generale dello Stato, che io non esito a farne il sacrificio.

Ma, mi diceva l'onorevole Susani, è senza indennità.

Qui non è detto che si debba dare indennità, ma l'ingegnere che dovrà stabilire l'indennità pel terreno da scavarsi per l'esecuzione del canale e delle sue diramazioni potrà sicuramente, se lo crederà utile, tener calcolo anche di questa servitù, di questa diminuzione di dominio; quindi il proprietario potrebbe con questo mezzo venir risarcito dei danni che gli competono per questa proibizione; ma non è per i principi generali del diritto presi in astratto che si debba tralasciare dall'adottare questa provvidenza.

In difetto di questa prescrizione, si darebbe luogo ad immensi abusi a pregiudizio delle finanze.

Io quindi conchiudo: o si vuol mantenere la proibizione stabilita dalla Commissione, ed in questo caso quando si discuterà la legge, converrà di abrogare le patenti del 1836, oppure la Commissione ed il Governo credono conveniente di applicare la disposizione di queste patenti anche ai nuovi canali, e così deve dichiarare; ma io credetti mio dovere di mettere in avvertenza la Camera sull'esistenza di questa disposizione legislativa, della quale nè il Governo, nè la Commissione si erano fatto carico.

FIorenzi. Quando ho letto l'articolo 39 di questo progetto fui colpito dal modo con cui è attaccato in esso il principio di proprietà.

Io convengo benissimo che si possa prescrivere che a distanza di 300, di 200 e di 100 metri dai rispettivi canali non si debbano escavare fontanili ed approfondire canali che siano esistenti, ma se questo si deve prescrivere, nello stesso tempo vuolsi stabilire che si deve dare un compenso pari alla diminuzione di proprietà ai particolari; senza questo, il principio di proprietà resta attaccato e menomato.

Io convengo che questo danno sarà piccolissimo, ma io tengo molto a che il principio sia salvato. Nè mi pare che quanto proponeva l'onorevole Marchetti possa essere sufficiente, poichè si darà spessissimo il caso che il proprietario nel cui fondo cade il canale non estende

il suo confine sino alla distanza in cui non si può aprire un nuovo fontanile. In tal caso il compenso non dovrebbe limitarsi al solo proprietario espropriato. D'altronde, che vi fosse antecedentemente una disposizione, la quale prescriveva...

SUSANI. Domando la parola.

FIorenzi... Io stesso obbligo ai proprietari di fondi costeggianti i canali dello Stato, non fa che noi abbiamo oggi a sancire con una disposizione di legge quello che in un Governo non costituzionale era stabilito.

Noi dobbiamo tenere fortemente a che il principio di proprietà non sia in alcun modo menomato. Io quindi propongo che si stabilisca nell'articolo che questa proibizione sarà compensata a termine dei prezzi da stabilirsi prima che si venga all'espropriazione dei fondi ed all'escavazione dei canali.

SUSANI. L'argomento sul quale ora si discute parmi sia veramente di una grande importanza; laonde la Camera vorrà scusarmi se avendo già più volte dovuto parlare in questa discussione, piglio ancora per qualche momento la parola su quest'argomento.

In un paese nel quale certamente più che altrove per leggi e per consuetudini si ha da lungo tempo a trattare di materia d'acque, e specialmente ad avere riguardi a questi cavi *ladri*, come si dice in Lombardia, è dalle leggi e dalle consuetudini prescritta una distanza alla quale ai cavi non si possono fare emungenti. E questo è quello a cui si vuole provvedere con questo articolo.

Però, se io non erro, l'eccezione la quale vuol farsi al diritto comune dev'essere ben misurata, ben pesata, affinché la si tenga in quei limiti nei quali, pur giovando al legittimo interesse dell'intrapresa che si vuol fondare, non arrechi inutilmente danno altrui.

Secondo informazioni attendibili di distinto giureconsulto del paese, nel Codice vigente sul territorio attraversato da questi canali vi ha una disposizione, la quale, come questione di diritto comune, dice che è proibito il cavare fontanili o il praticare altri scavi in vicinanza di un canale stabilito, quando a giudizio di periti ne possa venire una diminuzione alla portata naturale di quel rivo.

Stando le cose a questo modo, pare a me che sarebbe inutile di venire a stabilire una distanza regolamentare; imperocchè può darsi egualmente che nei limiti di quel raggio si possa cavare senza danno un canale, come che anche anche oltre a quel raggio il cavo possa recar danno.

L'onorevole ministro delle finanze, che è un distinto geologo, può insegnarmi qual differenza possa trovarsi quando si trovasse, per esempio, uno strato d'argilla, il quale prima di 300 metri separasse ogni comunicazione tra l'alveo del canale e la terra che sta al di qua, e quando ci fosse un più largo banco d'arena. Se ci fosse uno strato d'argilla, perchè volete impedire che si faccia un fontanile quando questo non viene ad emungere per nulla il canale che voi concedete? Per contrario, se noi ci troviamo in un territorio eminente-